

Facciu n. 4

RICORSO IN CASSAZIONE

MS
du plo

Assunte le vesti di difensore della parte soccombente, il Candidato rediga ricorso per cassazione per l'impugnazione della sentenza allegata; completo di procura in calce al ricorso, relate di notifica e dichiarazione concernente il contributo unificato

MS
ffuff

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di YYYY, sez. Il civile, composta dai Sigg.ri Magistrati (...)

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. (...) del ruolo generale dell'anno 2009, posta in decisione all'udienza del 22. 3.2015

TRA

Numerio Negidio, residente in YYYY e quivi stesso elettivamente domiciliato presso l'Avv. Caio Cicero alla via Roma n. 1, che lo rappresenta e difende in forza di mandato al margine dell'atto d'appello

- Appellante -

E

Aulo Agerio, residente in XXXX ed elettivamente domiciliato in YYYY, alla via Furio Camillo n. 13, presso l'Avv. Marco Decimo che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado del giudizio

- Appellato -

I procuratori delle parti, all'udienza sopra detta, hanno così precisato le conclusioni:

- Per Numerio Negidio, l'Avv. Caio Cicero: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello, in totale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di YYYY, dichiarare l'inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale irrituale reso in YYYY in data 15.2.2001, rilevandone la perfetta validità. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali.

- Per Aulo Agerio, l'Avv. Marco Decimo: Voglia la Corte d'Appello rigettare la contraria impugnazione; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 9.12.2001, il dott. Aulo Agerio conveniva innanzi al Tribunale di YYYY il dott. Numerio Negidio esponendo:

- che tra le parti, a suo tempo, era intercorsa un'associazione in partecipazione, in forza della quale Numerio Negidio veniva associato agli utili d'impresa, nella misura del 20%, in relazione all'azienda sita in YYYY alla piazza S. Maria n. 12, di cui era titolare il dott. Agerio, contro un apporto in danaro di €. 184.000.000;
- che il rapporto negoziale cessava dopo tre anni, cessando nel settembre 2000, allorché l'azienda era ceduta a terzi;
- che, successivamente, il Negidio, reclamando di dover percepire utili ulteriori rispetto a quelli riscossi, promuoveva la procedura per arbitrato irrituale prevista nel contratto intercorso;
- che gli arbitri avrebbero accertato un ulteriore credito, in capo al Negidio, di €. 260.000.000, in relazione alla circostanza che fossero intercorsi dei ricavi non contabilizzati (occulti) e che al Negidio sarebbe spettato il 20% anche di queste somme;
- che entrambe le affermazioni degli arbitri sarebbero state viziate da errore essenziale e riconoscibile (c.d. errore revocatorio, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.), perché nel lodo, da un canto, in linea di fatto, si rilevava che il dott. Negidio non aveva versato interamente il suo apporto (ma solo per i 2/3) ma, d'altro canto, tale circostanza veniva poi del tutto taciuta in ordine alla spettanza dei pretesi utili, costituenti corrispettivo (anche) di quel mancato apporto;
- che, inoltre, gli arbitri avevano stabilito che l'apporto non era ripetibile da parte dell'associato, ma non avevano tenuto conto della circostanza (chiaramente affermata anche dagli arbitri) del suo parziale versamento neppure per sottrarre quanto ancora dovuto da Negidio dalla somme pretesamente a suo credito.

Costitutosi il contraddittorio, Negidio eccepiva l'inammissibilità o l'improponibilità dell'impugnazione del lodo, trattandosi di arbitrato irrituale che le parti avevano stabilito non essere appellabile; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza del 12.6.2008, il Tribunale di YYYY rigettava l'eccezione di inammissibilità- improponibilità, motivando che la previsione pattizia di inappellabilità del lodo non poteva, a pena di nullità della stessa, escludere il diritto della parte di agire per la declaratoria dell'annullabilità della pronuncia stessa, secondo i canoni propri della materia contrattuale, della quale il lodo irrituale è partecipe; non essendo consentita, nel nostro ordinamento, la convalida preventiva e generalizzata dei vizi dell'atto annullabile (art. 1444 c.c.).

Il Tribunale, nel merito, dichiarava poi il lodo affetto da errore essenziale, nella parte in cui non aveva considerato la circostanza pacifica e affermata del mancato integrale versamento dell'apporto; dovendo la stessa somma, non versata, essere almeno defalcata dal compenso in astratto maturato in favore dell'associato. Perciò, il Tribunale annullava il lodo, condannando il Negidio al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per l'altra metà.

Avverso quella sentenza, proponeva tempestivamente appello il Negidio, ribadendo l'improponibilità dell'azione stante il tenore della clausola arbitrale, che prevedeva l'inappellabilità del lodo.

Aulo Agerio, costituitosi anche in questo grado del processo, chiedeva la reiezione del gravame, sulla scorta dei medesimi argomenti già sviluppati in prime cure.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, nei limiti di cui appresso. In tesi generale il ricorso all'arbitrato irrituale non preclude il successivo ricorso al giudice ordinario. Poiché la relativa clausola si risolve nella previsione di un mandato, conferito a terzi, di accertare la situazione controversa e risolvere la lite (anche bonariamente) in via negoziale. Con la conseguenza che il lodo ha natura negoziale ed è soggetto perciò sia all'azione di nullità che a quella di annullamento, secondo le norme dettate in tema di contratti.

Però, nel caso, la clausola compromissoria prevedeva che "la decisione degli arbitri sarà accettata inappellabilmente con impegno ora per allora delle parti contraenti". Il senso di questa previsione (contrariamente all'opinione del Tribunale che ha ne ha opinato la pretesa natura pleonastica, perché il lodo irrituale non è mai "appellabile") è evidentemente quello di una limitazione delle eccezioni opponibili, e quindi una limitazione dei motivi a sostegno dell'azione di annullamento. Limitazione lecita nella disciplina negoziale e regolamentata in fattispecie speciali (art. 1341, 2° comma, c.c.).

Ulteriore conferma della validità della clausola può essere desunta dall'ammissibilità dell'arbitrium merum ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto (art. 1349 c.c.).

Limite invalicabile di tale regime resta solo quello di ordine pubblico, concernente l'"exceptio doli generalis" (arg. ex art. 1349, 2° comma, c.c.). Perciò, solo nel caso di malafede degli arbitri, ovvero nel caso di violenza, può essere effettivamente impugnato un lodo munito di una clausola come quella in commento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di YYYY, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improponibile la domanda di annullamento del lodo, a suo tempo proposta; condanna la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze tutte del doppio grado di giudizio, liquidate in, (...).

YYYY, 22.3.2015.

L'Estensore

Il Presidente

Depositata in cancelleria, il (...).